Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 108° — Numero 48**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 23 febbraio 1967** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1966, n. **1321.**

Trasformazione in Istituto d'arte della Scuola d'arte di Pistoia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 1959, n. 1467, con il quale è stata istituita la Scuola d'arte di Pistoia;

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico degli Istituti e Scuole d'arte;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1965 la Scuola d'arte di Pistoia è trasformata in Istituto d'arte del quale sono approvati la pianta organica e lo statuto annessi al presente decreto e firmati, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Il contributo annuo a carico dello Stato occorrente per il funzionamento dell'Istituto d'arte di cui all'articolo precedente è stabilito in L. 92.000.000. La spesa graverà sul cap. 2082 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1965 e corrispondenti negli esercizi futuri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1966

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1967

Atti del Governo, registro n. 209, *foglio n.* 40. — VILLA

Pianta organica dell'Istituto d'arte di Pistoia

Sezioni Arte del legno; Arte del tessuto; Arte dei metalli e dell'oreficeria
Popolazione scolastica allievi n. 106
Edifici scolastici n 3 nello stesso capoluogo

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore	1	—	—
2. Religione	—	1	—
3. Lingua italiana, storia e educazione civica, geografia	1	—	In tutte le classi.
4. Storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia.
5. Matematica, fisica, contabilità	1	—	In tutte le classi.
6. Scienze naturali e chimica	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento della tecnologia in una o più sezioni.
7. Disegno geometrico e architettonico	1	—	In tutte le classi.
8. Disegno dal vero	1	—	In tutte le classi.
9. Plastica	1	—	In tutte le classi.
10. Arte del legno con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.
11. Arte del tessuto con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.
12. Arte dei metalli e dell'oreficeria con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.
13. Tecnologia per il legno e i metalli	—	1	—
14. Tecnologia per il tessuto	—	1	—
15. Insegnante d'arte applicata per l'ebanisteria	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.
16 Insegnante d'arte applicata per l'intaglio	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.
17. Insegnante d'arte applicata per la tessitura	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
18. Insegnante d'arte applicata per il *tappeto*	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.
19. Insegnante d'arte applicata per la stampa dei tessuti	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.
20. Insegnante d'arte applicata per la forgiatura e la tiratura	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.
21. Insegnante d'arte applicata per lo sbalzo e cesello	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.
22. Insegnante d'arte applicata per l'incisione e l'incastonatura	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.
23. Insegnante d'arte applicata per la fusione e gli smalti	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.

PERSONALE DI SEGRETERIA E DI SERVIZIO

24 Segretario economo	1	—	—
25 Applicati di segreteria	2	—	—
26 Bidelli	7	—	—

N B. — I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto.
Gli insegnamenti di tecnologia da affidare per incarico si impartiscono in ragione di 3 ore settimanali per ciascuna sezione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Statuto dell'Istituto d'arte di Pistoia

Art. 1.

L'Istituto d'arte di Pistoia è composto dalle sezioni « Arte del legno », « Arte del tessuto », « Arte dei metalli e dell'oreficeria ».

Art. 2.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

b) un rappresentante del Comune;

c) il direttore dell'Istituto;

d) un insegnante eletto dal Collegio dei professori.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli Enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'Istituto.

Il direttore dell'Istituto esercita le funzioni di segretario del Consiglió d'amministrazione o, in tale ufficio, può essere assistito dal segretario economo.

La nomina del Consiglio d'amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.

Il Consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può sciogliere, con suo decreto motivato, il Consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.

Il Consiglio d'amministrazione dovrà essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3.

Sono di competenza del Consiglio d'amministrazione:

a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

b) la designazione dell'Istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;

c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonchè le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;

d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;

e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;

f) le richieste di spese straordinarie;

g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;

h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163;

i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico triennale, nonchè al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163;

l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.

Il Consiglio di amministrazione adempie inoltre alle altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'Istituto.

Art. 4.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dello Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della Direzione provinciale del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del Consiglio d'amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 compresa quella della Cassa scolastica.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5.

Tutte le spese per il funzionamento dell'Istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo è effettuato direttamente dall'Istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli Istituti e Scuole d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1° ottobre e termina il 30 settembre successivo.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni di bilancio e il conto consuntivo sono deliberati dal Consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 giugno ed il 31 dicembre.

Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'Istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilità speciali.

Il bilancio della Cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'Istituto.

Il servizio di cassa dell'Istituto è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un Istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un Istituto bancario di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'Istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'Istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'Istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi, i titoli di riscossione e di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice-presidente, dal vice-direttore e dall'impiegato di segreteria di qualifica più elevata.

Art. 6.

A capo dell'Istituto è un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1966, n. 1322.

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce Rossa, con sede in Roma, ad accettare un legato.

N. 1322. Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione italiana della Croce Rossa, con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, disposto dal sig. Arturo De Gobbi, con testamento olografo e codicillo testamentario depositati e pubblicati il 14 marzo 1965, con atto notaio Japoce di Milano, rep. n. 14143.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 47. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1966, n. 1323.

Autorizzazione all'accettazione, a favore dello Stato, della donazione di una collezione di opere d'arte.

N. 1323. Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato, per la Galleria Nazionale della Sicilia, di sessantuno opere d'arte della collezione Ortolani Bordonaro, donazione disposta dal barone Gabriele Ortolani di Bordonaro con atto pubblico amministrativo stipulato presso la Soprintendenza alle Gallerie e alle Opere d'Arte della Sicilia in Palermo, via Incoronazione n. 11, il giorno 14 dicembre 1963, n. 750 di rep., registrato il 17 dicembre 1963 al n. 4740/1, mod. 71/M, integrato con successivo atto pubblico amministrativo stipulato presso la suddetta Soprintendenza in data 8 maggio 1965, registrato in data 18 maggio 1965 in Palermo al n. 589, libro I, vol. 71/ME.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 42. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1967, n. 23.

Distacco della frazione Cadea dal comune di Lurago d'Erba e sua aggregazione al comune di Lambrugo (Como).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le istanze in data 12 maggio 1949, 26 settembre e 1° ottobre 1965, con le quali la maggioranza qualificata dei contribuenti della frazione Cadea del comune di Lurago d'Erba (Como) ha chiesto l'aggregazione della frazione medesima al comune di Lambrugo;

Viste le deliberazioni della Giunta municipale di Lurago d'Erba in data 8 luglio 1955, n. 21, e di quel Consiglio comunale in data 10 luglio 1949, n. 41, 15 luglio 1955, n. 21, 20 ottobre 1956, n. 47, 9 gennaio 1960, n. 12; del Consiglio comunale di Lambrugo in data 2 giugno 1949, n. 18, 7 novembre 1956, n. 41; della Deputazione provinciale di Como in data 20 settembre 1949, n. 5967, e dello stesso Consiglio provinciale in data 15 marzo 1955, n. 2715, 26 aprile 1955, n. 4144, 28 febbraio 1956, n. 1922, 11 dicembre 1956, n. 15798, 15 ottobre 1962, n. 14915, con le quali detti Consessi hanno espresso il richiesto parere al riguardo;

Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 28 settembre 1966;

Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

La frazione Cadea è distaccata dal comune di Lurago d'Erba ed aggregata al comune di Lambrugo, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il prefetto della provincia di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1967

SARAGAT

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 45. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1967, n. 24.

Autorizzazione all'accettazione, a favore dello Stato, della donazione di una collezione di mobili e dipinti.

N. 24. Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene autorizzata l'accettazione della donazione, disposta a favore dello Stato, dal conte Alberto d'Harcourt d'Azeglio, della collezione di mobili e dipinti che saranno conservati nel Museo dell'arredamento di Stupinigi di Torino, come da atti 1° marzo e 5 aprile 1965 legalizzati dal notaio Jean Bernasconi di Ginevra ed ulteriormente legalizzati dalla Cancelleria di Stato Svizzera e dal Consolato generale d'Italia.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 44. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1966.

Determinazione delle condizioni e modalità relative alla concessione del credito a favore dei reduci artigiani singoli o costituiti in cooperative.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, concernente le attribuzioni del cessato Ministero dell'assistenza post-bellica;

Visti gli articoli 18 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240, concernente provvidenze a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27, sulla soppressione del Ministero dell'assistenza postbellica e devoluzione delle sue attribuzioni ad altre Amministrazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1953, relativo alla determinazione delle condizioni e delle modalità per la concessione del credito ai reduci singoli o associati in cooperative in applicazione degli articoli 18 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240, sopra richiamato;

Ritenuta la necessità di una revisione delle condizioni e delle modalità relative alla concessione del credito suddetto;

Decreta:

Art. 1.

Il credito da concedersi a favore dei reduci artigiani e dei reduci costituiti in cooperative ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240, ha per scopo di approntare in tutto o in parte il capitale di impianto e di esercizio.

Art. 2.

Il credito di impianto avrà la durata non superiore a cinque anni e sarà garantito da ipoteca sui beni acquistati con il ricavo del prestito se trattasi di immobili o da privilegio sugli stessi quando questi siano costituiti da cose mobili.

Il credito di esercizio verrà effettuato lavoro per lavoro dando la preferenza alle iniziative che assorbono molta mano d'opera e consentano il recupero del finanziamento nel più breve tempo possibile. Esso sarà garantito dalla cessione dei crediti risultanti dal lavoro appaltato o commesso ovvero da altra garanzia giudicata idonea ed avrà la durata non superiore a 18 mesi.

L'ammontare di ogni singola operazione non potrà superare i sette milioni di lire per le cooperative di produzione e lavoro e le 500.000 lire per gli artigiani singoli.

Art. 3.

L'ammontare complessivo di tutti i crediti concessi a cooperative di produzione e lavoro non potrà superare l'importo massimo di 30 milioni di lire.

Alle cooperative di produzione e lavoro non potranno essere accordati ulteriori crediti di esercizio oltre la misura di sette milioni di lire di cui all'art. 2, se non avranno rimborsato almeno il 40 % del credito precedentemente ottenuto. Nel caso in cui le cooperative non siano in grado di rimborsare l'aliquota per ritardo ad esse non imputabile nella riscossione dei crediti verso le stazioni appaltanti, e queste siano pubbliche Amministrazioni, l'ulteriore finanziamento potrà essere concesso purchè sia versato il 25 % di quello precedente.

Art. 4.

Le operazioni di credito, tanto di impianto che di esercizio, saranno regolate da un tasso di interesse non superiore al 5 % in ragione di un anno.

Il 15 % degli interessi, di cui al comma precedente, sarà accantonato per la costituzione di un fondo di riserva al quale saranno addebitate annualmente le eventuali perdite derivanti da insolvenza.

Art. 5.

Potranno essere ammesse al credito le cooperative di produzione e lavoro in fase di avviamento. Non sono ammesse al credito le cooperative di autotrasporti.

Le cooperative ammesse al credito non potranno avere una percentuale di soci appartenenti a categorie diverse da quelle elencate all'art. 20 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240, superiore al 49 % del totale dei soci.

Esse dovranno inoltre:

1) ispirarsi ai sani principi della cooperazione o della mutualità e tendere con opportune disposizioni statutarie a costituirsi una adeguata consistenza economica che consenta ad esse di far ricorso, in prosieguo di tempo, alle normali fonti del credito;

2) possedere tutti gli altri requisiti che saranno previsti dalla convenzione di cui al successivo art. 6.

Art. 6.

L'esercizio del credito di cui al presente decreto è affidato all'Opera nazionale per i combattenti. I rapporti tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'Opera nazionale per i combattenti saranno regolati da apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro. La convenzione avrà la durata di cinque anni, salvo proroga da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro.

Trascorso tale periodo, le somme residuate al termine della gestione, nonchè quelle che verranno realizzate sulle operazioni in corso, saranno riversate all'erario.

Art. 7.

Le richieste di finanziamento saranno sottoposte dall'Opera nazionale per i combattenti, per il parere, ad apposito Comitato nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e composto di:

a) due rappresentanti dell'Opera nazionale per i combattenti di cui uno assumerà le funzioni di presidente;

b) due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) due rappresentanti del Ministero del tesoro di cui uno della Direzione generale del tesoro e l'altro della Ragioneria generale dello Stato;

d) un esperto in materia di credito ed in materia di cooperazione scelto dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

e) un rappresentante dell'Associazione nazionale combattenti scelto fra tre designati dall'Associazione predetta esperti in materia economico-finanziaria ed in materia di cooperazione;

f) un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra scelto tra tre designati dall'Associazione predetta esperti in materia economico-finanziaria ed in materia di cooperazione.

Per la validità delle sedute del Comitato occorre la presenza di almeno cinque membri fra i quali i rappresentanti di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*).

Art. 8.

Il decreto ministeriale 21 dicembre 1953 concernente le condizioni e le modalità per la concessione del credito ai reduci è abrogato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1966

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
DELLE FAVE

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1967
Registro n. 14 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 319

(1899)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1966.

Programma degli interventi per l'anno finanziario 1966 in materia di costruzioni ospedaliere ai sensi della legge 30 maggio 1965, n. 574.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 30 maggio 1965, n. 574, recante modificazioni ed integrazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589, in materia di edilizia ospedaliera;

Visto il programma degli interventi per le costruzioni ospedaliere per la quota parte dei limiti di impegno stabiliti dalla legge 23 aprile 1966, n. 218, per l'anno finanziario 1966;

Sentiti il Ministero dell'interno ed il Ministero del tesoro;

Viste le proposte formulate dalle Regioni a Statuto speciale per la Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia; in sede di prima applicazione della legge 30 maggio 1965, n. 574;

Decreta:

E' approvato, negli acclusi elenchi di opere, il programma degli interventi per le costruzioni ospedaliere per la quota parte dei limiti di impegno stabiliti dalla legge 23 aprile 1966, n. 218, per l'anno finanziario 1966.

Detti elenchi, riportati in cinque fogli vistati dal Ministro per i lavori pubblici, formano parte integrante del presente decreto, che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 luglio 1966

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *febbraio* 1967
Registro n. 3, *foglio n.* 44

OPERE OSPEDALIERE — PROGRAMMA DI INTERVENTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1966

N. d'ordine	PROVINCIA	COMUNE	ENTE	NATURA DEI LAVORI	Costo opera	Importo a contributo 1966	Ulteriore fabbisogno dal 1967 al 1969
					espresso in milioni		
1	Genova	Genova	Ospedali civili	Costruzione monoblocco per acuti dell'Ospedale « S. Martino »	2.000	300	1.700
2	La Spezia	La Spezia	Amministrazione Provinciale	Costruzione Ospedale neuropsichiatrico	1.400	500	900
3	La Spezia	Sarzana	Ospedale civile « S. Bartolomeo »	Costruzione nuovo ospedale	1.500	300	1.200
4	Savona	Savona	Opere Sociali di N.S. di Misericordia	Costruzione padiglione per malati lungodegenti	750	500	250
					5.650	1.600	4.050
5	Torino	Torino	Ospedale infantile Regina Margherita	Completamento nuovo ospedale	70	70	—
6	Vercelli	Santhià	Infermeria « S. Salvatore »	Costruzione nuovo ospedale	200	100	100
7	Vercelli	Trino	Infermeria « S. Antonio Abate »	Ampliamento infermeria	70	70	—
					340	240	100
8	Vicenza	Vicenza	Ospedale civile	Costruzione nuovo ospedale	2.200	1.000	1.200
9	Padova	Camposampiero	Ospedale civile « P. Cosma »	Costruzione nuovi reparti	1.570	300	1.270
					3.770	1.300	2.470
10	Trieste	Trieste	A.N.F.Fa.S. sede in Roma	Ampliamento ospedale per subnormali	100	100	—
					100	100	—
11	Forlì	Meldola	Istituti Riuniti di Ricovero	Completamento ospedale	110	110	—
12	Forlì	Cesenatico	Ente Comunale Assistenza	Completamento nuovo ospedale	100	100	—
13	Forlì	Verucchio	Ente Comunale Assistenza	Ampliamento ospedale B.V. della Misericordia	30	30	—
14	Forlì	Dovadola	Ente Comunale Assistenza	Completamento nuovo ospedale	27	27	—
15	Forlì	S. Mauro Pascoli	Fondazione « Domus Pascoli »	Ampliamento gerontocomio	60	60	—

N d'ordine	PROVINCIA	COMUNE	ENTE	NATURA DEI LAVORI	Costo opera	Importo a contributo 1966	Ulteriore fabbisogno dal 1967 al 1969
					espresso in milioni		
16	Modena	Formigine	Opera Pia « Castiglioni »	*Completamento ospedale*	30	30	—
17	Modena	Carpi	Opere Pie Infermeria - Ospedale « Ramazzini »	Costruzione nuovo reparto di chirurgia e padiglione servizi generali di diagnosi e cura	475	200	275
18	Parma	Parma	Ospedali Riuniti	Ampliamento e completamento vari padiglioni	468	380	88
					1.300	937	363
18 bis	Lucca	Viareggio	Ospedale civile	Costruzione padiglione medicina	250	100	150
19	Firenze	Firenze	Opera Nazionale per gli Invalidi di Guerra con sede in Roma	Costruzione centro riabilitazione sanitaria per invalidi paraplegici e discinetici	250	250	—
20	Firenze	Firenze	Istituto Ortopedico Toscano	Ampliamento ospedale ortopedico	1.500	800	700
21	Livorno	Livorno	Spedali Riuniti	Costruzione padiglione del nuovo ospedale	250	250	—
22	Massa-Carrara	Carrara	Civico ospedale	Completamento nuovo ospedale	700	300	400
23	Massa-Carrara	Pontremoli	Ospedale civile « S. Antonio Abate »	Costruzione nuovo ospedale	1.000	300	700
24	Massa-Carrara	Massa	Ospedale civile « S. Giacomo e Cristoforo »	Completamento ospedale	350	350	—
					4.300	2.350	1.950
25	Ancona	Loreto	Provincia Romana dell'Ordine dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi con sede in Roma	Completamento ospedale per adolescenti ortofrenici	200	200	—
26	Ancona	Serra dei Conti	Comune	Ampliamento ospedale	10	10	—
27	Ancona	Ostra	Istituti Autonomi di Beneficenza	Completamento ospedale	30	30	—
28	Ascoli Piceno	Montegiorgio	Istituti Riuniti di Cura e Ricovero	Completamento ospedale « Diotallevi »	30	30	—
29	Pesaro	Fossombrone	Istituzioni Riunite di Assistenza e Beneficenza	Ampliamento ospedale	20	20	—
					290	290	—
30	Terni	Orvieto	Amministrazione Comunale	Costruzione nuovo ospedale comprensoriale	2.000	400	1.600
					2.000	400	1.600
31	Latina	Latina	Amministrazione Provinciale	Costruzione ospedale psichiatrico	2.500	500	2.000
32	Roma	Roma	Istituti Riuniti di Assistenza Sanitaria e di Protezione Sociale	Costruzione ospedale di chirurgia ed ortopedia infantile « Regina Margherita »	500	500	—
33	Roma	Roma	Associazione Nazionale per la Lotta contro la Microcitemie	Costruzione ospedale asilo per malati di morbo « Cooley »	800	400	400
34	Roma	Roma-Ostia	Pio Istituto S. Spirito	Costruzione ospedale ad Ostia	1.500	500	1.000
35	Roma	Genzano	Comune	Costruzione nuovo ospedale	600	200	400
36	Roma	Palombara Sabina	Ente Comunale Assistenza	Completamento nuovo ospedale	328	328	—
					6.228	2.428	3.800
37	Teramo	Atri	Ospedale civile S. Liberatore	Ampliamento padiglione isolamento malati infettivi	15	15	—
					15	15	—

N. d'ordine	PROVINCIA	COMUNE	ENTE	NATURA DEI LAVORI	Costo opera	Importo a contributo 1966	Ulteriore fabbisogno dal 1967 al 1969
					espresso in milioni		
38	Avellino	Avellino	Amministrazione Provinciale	Costruzione ospedale psichiatrico	2.500	500	2.000
					2.500	500	2.000
39	Potenza	Rionero in Vulture	Comune	Costruzione nuovo ospedale	900	300	600
40	Matera	Matera	Ospedali Civili Riuniti	Completamento vari padiglioni	500	500	—
					1.400	800	600
41	Taranto	Taranto	Amministrazione Provinciale	Costruzione ospedale psichiatrico	2.500	500	2.000
42	Taranto	Manduria	Ospedale civile « M. Giannuzzi »	Completamento ospedale	100	100	—
					2.600	600	2.000
43	Catanzaro	Catanzaro	Patronato di Assistenza Infantile « Niny Barbieri »	Costruzione ospedale per poliomielitici	100	100	—
44	Catanzaro	Soriano Calabro	Comune	Completamento ospedale	133	133	—
45	R. Calabria	Roccella Jonica	Comune	Costruzione poliambulatorio	90	90	—
					323	323	—
46	Agrigento	Campob. di Licata	Comune	Costruzione poliambulatorio	25	25	—
47	Caltanissetta	Caltanissetta	Amministrazione Provinciale	Costruzione ospedale psichiatrico	2.500	500	2.000
					2.525	525	2.000
48	Nuoro	Nuoro	Amministrazione Provinciale	Costruzione ospedale psichiatrico	2.500	500	2.000
					2.500	500	2.000

Visto, *il Ministro per i lavori pubblici*
MANCINI

(1809)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1966.

Autorizzazione ad istituire in Arezzo un mercato all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la domanda in data 25 gennaio 1966, con la quale l'Amministrazione comunale di Arezzo ha chiesto l'autorizzazione ad istituire in Arezzo, via Alessandro dal Borro, un mercato all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli;

Vista la legge 25 marzo 1959, n. 125, recante norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici;

Sentita la Commissione costituita ai sensi dell'art. 14 della legge sopracitata, ed il Consiglio comunale di Arezzo;

Considerato che sulla base della documentazione raccolta ed acquisita agli atti, tale Commissione ha espresso parere favorevole per l'autorizzazione richiesta;

Riconosciuta l'idoneità dell'iniziativa dell'Amministrazione comunale di Arezzo ad istituire il mercato suddetto;

Decreta:

L'Amministrazione comunale di Arezzo è autorizzata ad istituire in Arezzo, via Alessandro dal Borro, un mercato all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli.

Roma, addì 8 ottobre 1966

Il Ministro per l'industria e il commercio
ANDREOTTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

(1808)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1966.

Determinazione delle manifestazioni di sorte (lotterie, pesche di beneficenza e tombole) che possono essere autorizzate dalle Intendenze di finanza durante l'anno 1967.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre determinare quante lotterie, pesche di beneficenza e tombole potranno essere autorizzate durante l'anno 1967 da ciascuna Intendenza;

Determina:

Le Intendenze di finanza sottoindicate sono autorizzate a concedere, durante l'anno 1967, agli enti che ne facciano richiesta, lo svolgimento di lotterie, pesche di beneficenza e tombole, di cui alla citata legge, nei limiti a fianco di ciascuna di esse indicati:

INTENDENZE DI FINANZA	Lotterie	Pesche e banchi di beneficenza	Tombole
Agrigento	3	5	—
Alessandria	70	15	5
Ancona	20	35	20
Aosta	8	8	—
Aquila	25	18	10
Arezzo	15	40	20
Ascoli Piceno	30	24	80
Asti	20	80	—
Avellino	1	—	—
Bari	15	12	6
Belluno	10	35	10
Benevento	10	10	5
Bergamo	10	20	5
Bologna	24	200	12
Bolzano	12	15	—
Brescia	20	60	—
Brindisi	10	10	10
Cagliari	12	5	—
Caltanissetta	6	2	—
Campobasso	20	10	—
Caserta	3	2	—
Catania	15	4	2
Catanzaro	10	6	6
Chieti	4	4	3
Como	18	36	10
Cosenza	12	12	—
Cremona	12	100	3
Cuneo	12	50	—
Enna	3	3	3
Ferrara	25	5	40
Firenze	20	70	25
Foggia	5	5	—
Forlì	24	14	6
Frosinone	40	20	70
Genova	60	100	—
Gorizia	8	30	30
Grosseto	8	40	30
Imperia	6	18	—
La Spezia	35	60	—
Latina	30	12	70
Lecce	4	6	2
Livorno	4	12	12
Lucca	20	60	20
Macerata	20	20	50
Mantova	30	40	10
Massa Carrara	15	30	2
Matera	4	4	—
Messina	36	18	6
Milano	50	10	3
Modena	12	10	4
Napoli	5	55	—
Novara	10	170	10
Nuoro	6	8	—
Padova	10	80	30
Palermo	10	10	—
Parma	40	50	20
Pavia	20	120	10
Perugia	25	60	20
Pesaro	5	10	5
Pescara	10	10	12
Piacenza	15	65	5
Pisa	6	10	21
Pistoia	7	25	8
Pordenone	15	80	15
Potenza	3	2	1
Ragusa	15	20	4
Ravenna	6	18	10
R. Calabria	24	6	—
R. Emilia	25	35	8
Rieti	20	6	15
Roma	90	120	200
Rovigo	20	15	10
Salerno	10	10	—
Sassari	12	25	2
Savona	8	46	—
Siena	20	50	20
Siracusa	10	3	2
Sondrio	4	12	—
Taranto	4	2	—
Teramo	48	10	20
Terni	36	36	96
Torino	30	120	10
Trapani	—	10	—
Trento	25	180	5
Treviso	10	110	35
Trieste	24	60	24
Udine	40	160	50
Varese	30	65	15
Venezia	20	70	30
Vercelli	10	70	—
Verona	20	80	20
Vicenza	36	160	50
Viterbo	24	12	120

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1966

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1967
Registro n. 1 *Finanze, foglio n.* 387

(1589)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1967.

Esenzione dal pagamento del diritto fisso di cui alla legge 28 dicembre 1959, n. 1146, per gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dalla Grecia ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Grecia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI
E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, il quale prevede che possono essere concesse riduzioni od esenzioni dal pagamento del diritto fisso, istituito

con la legge medesima, in esecuzione di accordi intervenuti con altri governi, o di convenzioni internazionali, oppure quando sussista reciprocità di trattamento tributario e per esigenze dei traffici;

Decreta:

Articolo unico.

Gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dalla Grecia ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Grecia sono esenti, per reciprocità di trattamento tributario, dal pagamento del diritto fisso di cui all'art. 1 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° febbraio 1967.

Roma, addì 19 gennaio 1967

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

(1709)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1967.

Integrazione del Comitato regionale per la programmazione economica del Veneto.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 ottobre 1964, relativo alla nomina in ogni regione, escluse quelle a statuto speciale, di un Comitato per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1965, concernente l'integrazione dei Comitati regionali per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 26 aprile 1965, recante modifica alla lettera *c*) del primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 22 settembre 1964;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica del Veneto;

Ritenuta la necessità di integrare il Comitato regionale per la programmazione del Veneto con il rappresentante della Cooperazione e con un quarto rappresentante dei lavoratori;

Decreta:

Articolo unico

Sono chiamati a far parte del Comitato regionale per la programmazione economica del Veneto i signori:

Saggin dott. Mario, rappresentante della Cooperazione;

Mari rag. Gino, rappresentante dei lavoratori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1967

Il Ministro: PIERACCINI

(1515)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1967.

Integrazione del Comitato regionale per la programmazione economica delle Marche.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 ottobre 1964, relativo alla nomina in ogni regione, escluse quelle a statuto speciale, di un Comitato per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1965, concernente l'integrazione dei Comitati regionali per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 26 aprile 1965, recante modifica alla lettera *c*) del primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 22 settembre 1964;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 16 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica delle Marche;

Ritenuta la necessità di integrare il Comitato regionale per la programmazione economica delle Marche con il rappresentante della Cooperazione;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Giancarlo Castagnari è chiamato a far parte, quale rappresentante della Cooperazione, del Comitato regionale per la programmazione economica delle Marche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1967

(1516) *Il Ministro*: PIERACCINI

DECRETO PREFETTIZIO 3 febbraio 1967.

Sostituzione di un membro del Consiglio provinciale di sanità di Novara.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1964, n. 46594, relativo alla rinnovazione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio dall'11 dicembre 1964 al 10 dicembre 1967;

Visto che il prof. Umberto Biglia, componente del predetto Consiglio provinciale, è cessato dalla carica di presidente dell'Ospedale maggiore della Carità ed Opere pie riunite di Novara, a seguito della rinnovazione del Consiglio di amministrazione del Pio Ente;

Ritenuto di nominare in surrogazione del prof. Biglia, il prof. dott. Carlo Franchini, nuovo presidente del suddetto Ospedale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il prof. dott. Carlo Franchini, presidente dell'Ospedale maggiore della Carità ed Opere pie riunite di Novara, è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità, in surrogazione del prof. Umberto Biglia.

Novara, addì 3 febbraio 1967

(1748) *Il prefetto*: VILLA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 3 febbraio 1967 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Ahmed Abdel Jabbar, Console generale « Capo della Sezione Cons. dell'Ambasciata del Regno dell'Arabia Saudita » a Roma.

In data 3 febbraio 1967 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Ian Patrick Muir, Console « Capo della Sezione Cons. dell'Ambasciata di Nuova Zelanda » in Roma.

(1786)

In data 3 febbraio 1967 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Jack G. Wood, Console degli U.S.A. a Milano.

In data 3 febbraio 1967 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Fletcher Menzies Alexander Cargill, Console di Gran Bretagna a Milano.

(1787)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale del 13 febbraio 1967:

Di Vita Giuseppe, notaio residente nel comune di Erice, distretto notarile di Trapani, è trasferito nel comune di Trapani;

Giannitrapani Enrico, notaio residente nel comune di Salemi, distretto notarile di Trapani, è trasferito nel comune di Favignana, stesso distretto;

Fortuna Diomede, notaio residente nel comune di Lendinara, distretto notarile di Rovigo, è trasferito nel comune di Azzano Decimo, distretto notarile di Udine;

Leone Amedeo, notaio residente nel comune di Tirano, distretto notarile di Sondrio, è trasferito nel comune di Sondrio;

Occhialini Angelo, notaio residente nel comune di Palmanova, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Udine.

(1812)

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1967 in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date a fianco di ciascuno di essi indicate in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Montano Umberto, residente nel comune di Lavello, distretto notarile di Melfi, dal 9 marzo 1967;

Cirianni Francesco, residente nel comune di Cassano allo Ionio, distretto notarile di Cosenza, dal 27 marzo 1967.

(1853)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Chiaramonti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1967, il comune di Chiaramonti (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1864)

Autorizzazione al comune di Cossoine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1967, il comune di Cossoine (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.710.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1865)

Autorizzazione al comune di Bono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1967, il comune di Bono (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1866)

Autorizzazione al comune di Borutta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1967, il comune di Borutta (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.430.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1867)

Autorizzazione al comune di Sini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1967, il comune di Sini (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.920.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1868)

Autorizzazione al comune di Anela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1967, il comune di Anela (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1869)

Autorizzazione al comune di Gavoi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1967, il comune di Gavoi (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.470.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1870)

Autorizzazione al comune di Olzai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1967, il comune di Olzai (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.935.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1871)

Autorizzazione al comune di Magomadas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1967, il comune di Magomadas (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.430.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1872)

Autorizzazione al comune di Burcei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1967, il comune di Burcei (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.360.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1873)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Suergiu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1967, il comune di San Giovanni Suergiu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.980.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1874)

Autorizzazione al comune di Sabbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1967, il comune di Sabbia (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1875)

Autorizzazione al comune di Monti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1967, il comune di Monti (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1876)

Autorizzazione al comune di Nulvi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1967, il comune di Nulvi (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.513.176, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1877)

Autorizzazione al comune di Ossi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1967, il comune di Ossi (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.690.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1878)

Autorizzazione al comune di Palau ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1967, il comune di Palau (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1879)

Autorizzazione al comune di Sennori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1967, il comune di Sennori (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.070.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1880)

Autorizzazione al comune di Tissi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1967, il comune di Tissi (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.080.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1881)

Autorizzazione al comune di Cheremule ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1967, il comune di Cheremule (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.430.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1882)

Autorizzazione al comune di Ittiri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1967, il comune di Ittiri (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1883)

Autorizzazione al comune di Craco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1967, il comune di Craco (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.441.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1884)

Autorizzazione al comune di Latiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1967, il comune di Latiano (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 123.563.487, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1885)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 37

Corso dei cambi del 22 febbraio 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	625,25	625,13	625,17	625,165	625,15	125,25	625,13	625,165	625,25	625,15
$ Can.	578,48	578,45	578,75	578,40	578,50	578,50	578,45	578,40	578,50	578,40
Fr. Sv.	144,19	144,22	144,25	144,225	144,25	144,12	144,23	144,225	144 —	144,22
Kr. D.	90,26	90,23	90,24	90,235	90,25	90,25	90,23	90,235	90,21	90,20
Kr. N.	87,42	87,40	87,43	87,41	87,40	87,40	87,41	87,41	87,41	87,40
Kr. Sv.	121,11	121,06	121,10	121,07	121 —	121,10	121,075	121,07	121,10	121,05
Fol.	173,23	173,22	173,20	173,225	173,15	173,22	173,215	173,225	173,21	173,20
Fr. B.	12,56	12,575	12,5770	12,5750	12,565	12,55	12,5755	12,5750	12,56	12,565
Franco francese	126,45	126,40	126,40	126,405	126,40	126,45	126,38	126,405	126,46	126,40
Lst.	1746,55	1746 —	1746,40	1746,20	1745,75	1746,85	1746,10	1746,20	1746,15	1746,25
Dm. occ.	157,39	157,40	157,42	157,44	157,40	157,37	157,42	157,44	157,31	157,45
Scell. Austr.	24,19	24,18	24,1950	24,195	24,10	24,18	24,19125	24,195	24,18	24,19
Escudo Port.	21,79	21,79	21,77	21,795	21,75	21,69	21,79	21,795	21,79	21,79
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,4285	10,43	10,43	10,43

Media dei titoli del 22 febbraio 1967

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	104,75
Redimibile 3,50 % 1934	100,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,625
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,325
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,45
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,20

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,25
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,45
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,375
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,325
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,225
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,15

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 febbraio 1967

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	625,147
1 Dollaro canadese	578,425
1 Franco svizzero	144,227
1 Corona danese	90,232
1 Corona norvegese	87,41
1 Corona svedese	121,072
1 Fiorino olandese	173,22
1 Franco belga	12,575
1 Franco francese	126,392
1 Lira sterlina	1746,15
1 Marco germanico	157,43
1 Scellino austriaco	24,193
1 Escudo Port.	21,792
1 Peseta Sp.	10,429

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1967, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 103, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 19 gennaio 1965 dall'allora direttore di divisione del ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato di Napoli professore dott. Gaetano, avverso il decreto ministeriale 28 dicembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1964, registro n. 13, foglio n. 210, nonchè tutti gli atti, preparatori ed anteriori, delle operazioni di scrutinio effettuate dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 27 dicembre 1963, in conformità del parere del Consiglio di Stato.

(1659)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso di rettifica

All'art. 2 del decreto ministeriale 18 gennaio 1967, concernente i prezzi minimi all'importazione dei molluschi congelati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 20 febbraio 1967, in luogo di « CIP » deve leggersi: « CIF ».

(1955)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA LOMBARDIA MILANO

Approvazione del piano di zona del comune di Cantù (Como)

Con decreto provveditoriale in data 8 febbraio 1967, n. 1453, è stato approvato il piano di zona del comune di Cantù (Como), redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, unitamente al relativo programma di fabbricazione.

(1658)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale « Virgilio » di Cremona, ad accettare una donazione.

Con decreto n. 35712/Div. 2 del 7 gennaio 1967, il prefetto della provincia di Cremona ha autorizzato il presidente della Cassa scolastica della Scuola media statale « Virgilio » di Cremona, ad accettare la donazione della somma di L. 190.000 per l'istituzione di un premio di studio da intitolarsi « Curnis Carmelita ».

(1893)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a borse di studio

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche Anno II - Parte III n. 5 del 9 febbraio 1967 sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

1) Bando di concorso a cinquantaquattro borse di addestramento alla ricerca, nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le Scienze biologiche e mediche;

2) Bando di concorso a cinque borse di addestramento per tecnici, nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le Scienze biologiche e mediche;

3) Bando di concorso a venti borse di studio da usufruirsi presso Istituti o Laboratori nazionali, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le Scienze fisiche;

4) Bando di concorso ad una borsa di addestramento alla ricerca, da usufruirsi presso l'Istituto di patologia vegetale dell'Università di Bologna;

5) Proroga dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a nove borse di addestramento, per ricerche afferenti al programma particolare di ricerca sull'automazione nell'industria meccanica, con speciale riguardo alle macchine utensili.

(1956)

MINISTERO DEL TESORO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a sessanta posti di applicato aggiunto in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva delle Ragionerie provinciali dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto l'art. 17 della legge 16 agosto 1962, n. 1291;

Visto il proprio decreto 27 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre successivo, registro n. 23, foglio n. 171, col quale venne indetto un concorso per esami a sessanta posti di applicato aggiunto in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva delle Ragionerie provinciali dello Stato;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del cennato concorso;

Decreta:

La Commissione del concorso per esami a sessanta posti di applicato aggiunto in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva delle Ragionerie provinciali dello Stato, indetto con decreto ministeriale 27 luglio 1966, è composta come segue:

Presidente:

Caropreso prof. Pasquale, ispettore generale capo nei ruoli della carriera direttiva della Ragioneria generale dello Stato.

Membri:

De Sario dott. Domenico, ispettore generale nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Calamita dott. Mario, ispettore generale nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Potente dott. Francesco, direttore di divisione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Antonangeli rag. Mario, ispettore generale nel ruolo della carriera speciale direttiva delle Ragionerie provinciali dello Stato.

Il dott. Guido Mengoli, direttore di divisione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, è incaricato delle funzioni di segretario della Commissione.

Ai componenti della suddetta Commissione competono i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa graverà sul capitolo 2341 del bilancio passivo di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1967

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1967
Registro n. 3, foglio n. 3

(1848)

Nomina di un membro aggregato alla Commissione esaminatrice del concorso, mediante esperimento pratico, a cinque posti di operaio specializzato in prova (1ª categoria - coefficiente 167) nel ruolo degli operai permanenti della Ragioneria generale dello Stato, per il mestiere di elettricista-circuitista elettrico.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente lo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il proprio decreto in data 18 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1966, registro n. 4, foglio n. 248, con il quale è stato indetto un concorso, mediante esperimento pratico, a cinque posti di operaio specializzato in prova (1ª categoria - coefficiente 167) nel ruolo degli operai permanenti della Ragioneria generale dello Stato, per il mestiere di elettricista-circuitista elettrico;

Visto il proprio decreto in data 9 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1966, registro n. 19, foglio n. 393, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Ravvisata la necessità di aggregare a tale Commissione un membro per l'esperimento pratico su impianti elettrici;

Decreta:

Alla Commissione esaminatrice del concorso, mediante esperimento pratico, a cinque posti di operaio specializzato in prova (1ª categoria - coefficiente 167) nel ruolo degli operai permanenti della Ragioneria generale dello Stato, per il mestiere di elettricista-circuitista elettrico, indetto con decreto ministeriale 18 dicembre 1965, citato nelle premesse, è aggregato quale membro per l'esperimento pratico su impianti elettrici, il capo tecnico sovraintendente Martella Mario, della divisione impianti elettrici dell'officina compartimentale delle ferrovie dello Stato di Roma.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 novembre 1966

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1967
Regitsro n. 2 Tesoro, foglio n. 305

(1743)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte del concorso a due posti di sperimentatore per la specializzazione in Entomologia agraria.

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a due posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva degli sperimentatori, specializzazione in Entomologia agraria, indetto con decreto ministeriale 12 maggio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 30 luglio 1966, avranno luogo in Roma, via Torino n. 45, con inizio alle ore 8,30 nei giorni 14, 15 e 16 marzo 1967.

(1946)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte dei concorsi a cattedre di materie culturali negli Istituti di istruzione artistica

Le prove scritte dei concorsi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 agosto 1963, n. 223, si svolgeranno a Roma nell'Aula Magna del Liceo-ginnasio « E. Quirino Visconti », piazza del Collegio Romano, 4, secondo il seguente diario, con inizio alle ore 8.

concorso ad una cattedra di lingua italiana, storia, geografia, educazione civica nell'Istituto d'arte di Ancona: prova scritta 8 maggio 1967;

concorso ad una cattedra di lingua italiana, storia, geografia, educazione civica nell'Istituto d'arte di Arezzo: prova scritta 9 maggio 1967;

concorso ad una cattedra di lingua italiana, storia, geografia, educazione civica nell'Istituto d'arte di Deruta: prova scritta 10 maggio 1967;

concorso ad una cattedra di lingua italiana, storia, geografia, educazione civica nell'Istituto d'arte di Oristano: prova scritta 11 maggio 1967;

concorso ad una cattedra di lingua italiana, storia, geografia, educazione civica nell'Istituto d'arte di Vasto: prova scritta 12 maggio 1967;

concorso ad una cattedra di matematica, fisica e contabilità nell'Istituto d'arte di Ancona: prova scritta 15 maggio 1967;

concorso ad una cattedra di matematica, fisica e contabilità nell'Istituto d'arte di Arezzo: prova scritta 16 maggio 1967;

concorso ad una cattedra di matematica, fisica e contabilità nell'Istituto d'arte di Deruta: prova scritta 17 maggio 1967;

concorso ad una cattedra di matematica, fisica e contabilità nell'Istituto d'arte di Oristano: prova scritta 18 maggio 1967;

concorso ad una cattedra di matematica, fisica e contabilità nell'Istituto d'arte di Vasto: prova scritta 19 maggio 1967.

(1845)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso per titoli ed esami a otto posti di ispettore in prova nel ruolo degli archeologi della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

Nel Bollettino ufficiale, Parte II, del 2 febbraio 1967, n. 5, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1966, registro n. 103, foglio n. 345, relativo alla graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esame e per titoli a otto posti di ispettore in prova nel ruolo degli archeologi della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

(1945)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4895 del 30 agosto 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1964;

Considerato che, a seguito di rinuncia, si è resa vacante la condotta medica di Laureana di Borrello, frazione Bellantone, assegnata con decreto n. 669 del 27 gennaio 1967;

Esaminate le domande dei concorrenti e tenuta presente la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuno di essi ha dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica di quanto disposto con precedente decreto, al dott. Trimarchi Alfredo è assegnata la condotta medica di cui in premessa.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale ed a quello del Comune interessato.

Reggio Calabria, addì 4 febbraio 1967

Il medico provinciale: LANIA

(1800)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BERGAMO

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2075 del 20 luglio 1965, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1964;

Visto il proprio decreto n. 1078 del 22 marzo 1966, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Considerato che l'ispettore generale amministrativo, dottor Domenico Zotta, è deceduto;

Vista la nuova designazione formulata dal Ministero della sanità;

Decreta:

In sostituzione dell'ispettore generale amministrativo, dottor Domenico Zotta è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, la dottoressa Anna Lonoce, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Bergamo e dei Comuni interessati.

Bergamo, addì 8 febbraio 1967

Il medico provinciale: SUSANNA

(1799)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.